

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E PER DONNA ED ESTETISTA

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Chiunque eserciti o intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale attività di:

- 1) Barbiere;
- 2) Parrucchiere per uomo e donna;
- 3) Attività estetiche (compresi gli istituti di bellezza);

dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico e privato nonché negli appositi reparti degli alberghi anche diurni, deve essere provvisto di apposita autorizzazione da rilasciare dal Responsabile competente ai sensi della Legge 14.2.1963 n. 161 e successive modifiche: L.R. 9.1.89 n. 4 e legge 4.1.90 n. 1.

Sono soggette a autorizzazione tutte le suddette attività, siano esse svolte da impresa individuale o da società di persone o capitale. Le predette attività non possono essere svolte in forma ambulante. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano idonei e distinti da quelle adibiti a civile abitazione, non comunicanti, non ricavati da altri locali mediante semplice tramezzatura a mezza altezza e dotati di accesso indipendente.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Per attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna, attività estetiche e istituti di bellezza si intende rispettivamente:

- 1) **DI BARBIERE:** attività per solo uomo relativa al taglio della barba, dei capelli, colorazione e decolorazione degli stessi, permanente;
- 2) **DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA:** attività relativa al taglio dei capelli, colorazione e decolorazione degli stessi, permanenti e tutti gli altri servizi complementari esercitati sull'uomo e sulla donna;
- 3) **ATTIVITA' ESTETICHE:** tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla faccia, sul tronco e sugli arti del corpo umano il cui scopo esclusivo sia quello di proteggere e migliorare l'aspetto estetico, attenuando od eliminando gli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, che figurano nell'elenco annesso alla legge regionale 4/89 e all'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11/10/1986 n. 713 e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale 9.1.89 n. 4 e dalla legge 1/90.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni a finalità di carattere curativo e riabilitativo e l'uso di qualsiasi specialità medicinale.

Art. 3 – ISTITUTI DI BELLEZZA

Per istituto di bellezza si intende l'insieme delle attività di parrucchiere per uomo e donna ed estetista, che vengono svolte in unica sede, purchè l'attività di parrucchiere sia distinta dall'attività di estetista. La superficie minima da destinarsi ad istituto di bellezza deve essere di mq. 80 (esclusi i servizi e la sala d'attesa).

L'autorizzazione per istituto di bellezza è rilasciata dal responsabile competente e può essere assentita nelle seguenti forme:

- 1) istituto di bellezza in forma societaria con due qualifiche per parrucchiere uomo – donna e attività estetiche;
- 2) Istituto di bellezza in forma singola con il richiedente in possesso di qualificazioni di parrucchiere uomo – donna ed estetista;
- 3) Istituto di bellezza nel quale vengono concentrate le due attività di parrucchiere uomo – donna ed estetista, con conseguente revoca delle autorizzazioni singole.

Art. 4 – ATTIVITA' PARZIALI

Negli esercizi di cui al precedente articolo 1 può essere autorizzata su richiesta degli interessati la sola attività di manicure – pedicure estetico, purchè esercitata con personale regolarmente qualificato. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di semplici e limitate prestazioni di manicure e pedicure, intese come attività accessorie da fornire in via strettamente connessa all'esercizio di quella principale. In questo caso da parte del titolare dell'autorizzazione deve essere data comunicazione scritta al responsabile competente.

Art. 5 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta indirizzata all'Amministrazione Comunale:

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) cognome, nome data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale. Nel caso di impresa gestita in forma societaria l'autorizzazione deve essere richiesta da tutti i soci quando si tratta di impresa avente i requisiti di cui alla legge 443/85. Per imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della legge 443/1985 tali dati si dovranno riferire alla persona cui è affidata la direzione dell'azienda.
- b) Il tipo di attività tra quelli ricompresi nel presente regolamento;
- c) Se l'attività verrà svolta in locale aperto al pubblico o presso il domicilio dell'esercente o presso Enti, uffici, Associazioni o negli appositi reparti degli alberghi diurni;
- d) Le caratteristiche, il numero dei vani, l'ubicazione dei locali o del locale ove l'attività verrà svolta.

Art. 6 – REQUISITI

Alla domanda di cui al precedente articolo dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) certificato comprovante la qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione, oppure del titolare e del direttore dell'azienda e, quando si tratta di impresa avente o requisiti previsti dalla legge 443/1985 della qualificazione professionale della maggioranza dei soci che esercitano professionalmente l'attività;
- 2) Planimetria e sezione dei locali in scala 1:100 a firma di tecnico abilitato e in bollo;
- 3) Se il richiedente non ha ancora compiuto la maggiore età, una copia dell'atto di emancipazione da rilasciarsi dalla Prefettura competente;
- 4) Se l'attività viene svolta presso un'abitazione privata senza accesso dalla via pubblica e situati ai piani occorre:
 - se necessario, atto di assenso in bollo rilasciato dall'amministratore del palazzo;
 - specifica dichiarazione dell'interessato che consenta agli organi di polizia di effettuare i controlli;
- 5) per le imprese societarie deve essere presentato l'atto costitutivo della società, omologato;

Art. 7 – REQUISITI IGIENICO SANITARI

Ai fini autorizzatori l'accertamento dell'idoneità igienico – sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili professionali destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Responsabile che si avvale della competente unità operativa dell'azienda U.S.L. competente per territorio.

Le attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.

I locali adibiti all'esercizio della attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere ai seguenti requisiti:

- a) l'altezza minima dei locali deve essere prescritta dal regolamento edilizio comunale, fatto salvo quanto previsto da altre normative vigenti, statali o regionali anche per quanto riguarda l'eventuale uso di locali di lavoro sotterranei o seminterrati;
- b) la superficie dei locali di lavoro, dai quali devono ritenersi esclusi i servizi igienici di cui al successivo punto g) ed il retrobottega, deve prevedere almeno 15 mq. per il primo posto di lavoro ed almeno 4 mq. per i successivi. Dal conteggio dei posti di lavoro sono comunque esclusi quelli adibiti al solo lavaggio della testa e /o alla tintura dei capelli;
- c) la superficie illuminante dei locali di lavoro deve essere come minimo almeno 1/8 della superficie del pavimento dei locali stessi; di essa almeno il 50% deve essere apribile. Tali parametri (aerazione ed illuminazione) possono essere integrati solo parzialmente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- d) i pavimenti dei locali devono essere in continuità, costituiti da materiale integro, impermeabile e lavabile: non sono ammessi pavimenti in moquette. Le pareti devono essere rivestite fino ad una altezza di metri due dal pavimento con piastrelle, marmo, smalto od altro materiale che comunque sia lavabile ed impermeabile. E' ammessa qualora si manifesti la necessità di delimitare determinati ambienti di lavoro, l'installazione di pareti divisorie che comunque abbiano le caratteristiche indicate per le pareti: devono avere un'altezza minima di mt. 2,10 e garantire una luce dal soffitto comunque non inferiore a cm 60;
- e) i locali devono essere dotati dei necessari servizi: vaschette idonee con acqua corrente, condutture per lo scolo ed il deflusso delle acque verso l'esterno. L'acqua dovrà essere potabile.
- f) Gli arredi devono essere costruiti con materiali lavabili, impermeabili e che permettano gli interventi di pulizia, detersione e disinfezione sia ordinari che straordinari. L'eliminazione dei rifiuti deve essere assicurata mediante recipienti coperti e conservati per il periodo strettamente necessario in ambito separato;
- g) Ogni azienda che svolga negli stessi locali o in altri tra loro funzionalmente collegati, una o più delle attività di cui al presente regolamento, qualora il numero complessivo degli addetti e dei posti di lavoro sia inferiore o

uguale a quindici, deve essere dotata di servizio igienico proprio, ben disimpegnato e provvisto di antibagno. Se il parametro succitato è superiore a 15 i servizi igienici devono essere anche distinti per sesso. Tali locali devono avere le caratteristiche di cui al comma 1 e 2 del precedente punto d), devono essere aereati mediante finestra o canna di ventilazione di diametro minimo di cm. 12; in quest'ultimo caso dovrà essere applicato un elettroaspiratore asservito al comando luce del locale. Preferibilmente nell'antibagno deve essere previsto un lavabo con acqua corrente, comando rubinetto non manuale, erogatore di sapone liquido e asciugamani a perdere. L'eventuale vano retrobottega deve essere aereato con finestra che si apra verso l'esterno: ove ciò non sia possibile, il locale dovrà disporre di canna di ventilazione di diametro minimo di cm. 12 nel qual caso dovrà essere applicato un elettroaspiratore al comando luce del locale.

- h) Nei locali devono essere presenti idonee attrezzature e presidi per la pulizia degli stessi, per l'igiene degli operatori, per la disinfezione, sterilizzazione e disinfestazione degli strumenti (che devono essere mantenuti sempre in perfetto stato di nettezza), per l'esecuzione dei trattamenti, per interventi su piccole ferite nonché per garantire e tutelare la salute degli operatori e dei clienti, favorendo dove è possibile, i prodotti monouso;
- i) Il personale deve indossare idoneo copriabito di colore chiaro, sempre in stato di perfetta nettezza, lavarsi le mani regolarmente e sistematicamente, avere buona cura della propria persona ed indossare guanti protettivi quando esegue trattamenti particolari o quando vi sia la possibilità di contatto con sangue etc;
- j) Tutto il personale deve essere in possesso della tessera sanitaria, rilasciata dall'azienda USL. Il titolare dell'esercizio è comunque tenuto ad informare il competente servizio sanitario dell'azienda USL di ogni forma di malattie infettive, anche sospette, particolarmente se della pelle che si manifestasse su chi opera nell'attività. Le persone affette da malattie contagiose o parassitarie della pelle non potranno essere servite negli esercizi di cui al presente regolamento;
- k) Devono essere osservate le norme vigenti in materia di igiene del lavoro, nonché quelle relative agli impianti ed alle apparecchiature elettriche;

Art. 8 – CRITERI PER IL RILASCIO

Il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento è subordinato alla presentazione del certificato di agibilità dei locali rilasciato dall'ufficio tecnico comunale e all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 161/63 e successive modifiche ed integrazioni nonché dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente regolamento, accertati dagli uffici competenti.

La distanza fra esercizi della stessa tipologia deve essere non inferiore a metri 150 nelle zone 1 e 2 del territorio comunale secondo l'allegata planimetria. Nella restante parte la distanza minima è fissata in metri 300.

Per gli istituti di bellezza di cui all'articolo 3 del presente regolamento, la distanza dovrà essere misurata rispetto agli esercizi che svolgono anche parzialmente le stesse attività (ad esempio istituto di bellezza – parrucchiere uomo/donna o istituto di bellezza- estetista)

Nel solo caso di trasferimento all'interno della stessa zona da parte di ditte che esercitano da non meno di cinque anni le distanze di cui sopra sono ridotte del 50%.

Le distanze fra esercizi vanno misurate fra le due entrate più vicine aperte al pubblico, lungo il più breve percorso stradale effettivo.

L'autorizzazione è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, per la specifica attività e nella forma autorizzata. Essa non è soggetta a rinnovo annuale.

Del rilascio dell'autorizzazione sarà data comunicazione a cura del Comune ai seguenti uffici:

- a) Commissione provinciale per l'artigianato presso la Camera di commercio;
- b) Ufficio tributi del Comune e vigili urbani;

Art. 9 – DECADENZA E REVOCA AUTORIZZAZIONE.

La mancata attivazione di un esercizio nei sei mesi successivi alla data del rilascio della relativa autorizzazione, come pure la chiusura per oltre tre mesi di un esercizio già attivato, comporta la decadenza dell'autorizzazione concessa.

Tale decadenza viene dichiarata dal responsabile competente, previo avvertimento scritto al titolare.

Qualora il titolare dimostri di non aver potuto aprire o mantenere aperto l'esercizio per cause indipendenti dalla sua volontà e comunque per casi gravi di forza maggiore, il responsabile concede, previo accertamento, un congruo periodo di proroga del termine stabilito la cui durata in ogni caso non può essere superiore ad un anno.

La perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 10 – TRASFERIMENTO SEDE

In caso di trasferimento di sede dell'esercizio, gli interessati dovranno presentare apposita domanda scritta in bollo, indirizzata all'Amministrazione Comunale, contenente oltre agli estremi dell'autorizzazione in atto, i dati relativi ai punti a) , c) e d) del precedente articolo 5.

La predetta domanda dovrà essere corredata della planimetria e sezione dei nuovi locali in scala 1:100 a firma di tecnico abilitato e in bollo.

Il rilascio dell'autorizzazione per i nuovi locali è subordinato all'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 11 – AMPLIAMENTO

Nei casi di ampliamento dei locali negli esercizi già autorizzati, gli interessati dovranno presentare domanda scritta in bollo contenente, oltre agli estremi dell'autorizzazione in atto, i dati relativi al punto b) del precedente articolo 5. La domanda dovrà essere corredata dalla planimetria in scala 1:100 a firma di tecnico abilitato e in bollo, del nuovo assetto dell'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione per i nuovi locali è subordinato soltanto all'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 comma 1°;

Art. 12 – TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE O DELLA TITOLARITA'

Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il diritto di trasferimento dell'autorizzazione al subentrante, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio, che il subentrante abbia i prescritti requisiti e il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali, di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

A tal fine il subentrante deve presentare domanda all'Amministrazione Comunale, in carta da bollo, intesa ad ottenere una nuova autorizzazione al proprio nome, corredata della documentazione di cui alla seguente lettera A) nel caso di subingresso per atto tra vivi e lettera B) per il subingresso per causa di morte.

A) SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

- 1) Dichiarazione di rinuncia all'autorizzazione da parte del cedente, unitamente all'atto di cessione dell'azienda;
- 2) Certificato attestante la qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione e, quando si tratti di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 443/85, certificato attestante la qualifica professionale della maggioranza dei soci che esercitano professionalmente l'attività;
- 3) Certificato attestante la qualifica professionale del personale che assume la direzione dell'azienda, quando trattasi di imprese diverse da quelle previste dalla legge 443/85;

B) SUBINGRESSO PER CAUSA DI MORTE

- 1) Certificato di morte del titolare dell'autorizzazione, unitamente alla riconsegna dell'autorizzazione medesima;
- 2) Atto notorio dal quale risultino gli eredi legittimi;
- 3) Dichiarazione di rinuncia da parte degli eredi;
- 4) Certificato di qualificazione professionale del richiedente o dei richiedenti a seconda delle diverse fattispecie previste al precedente punto 2) della lettera A);

Nel caso di trasferimento della sola gestione, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Alla scadenza è sostituita da altra autorizzazione intestata al titolare primitivo, il quale ha diritto ad ottenerla sempre che ne faccia richiesta scritta al Sindaco entro tre mesi dalla data di cessazione del gestore protempore.

La domanda deve essere presentata da colui che prende in gestione l'azienda deve essere corredata da tutti i documenti previsti dall'articolo 6 e dall'atto d'affitto d'azienda, registrato ai sensi di legge. I locali devono possedere comunque i requisiti di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 13 – SUCCESSIONE EREDITARIA

In caso di morte, di invalidità ecc. dell'intestatario dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare l'attività secondo le norme stabilite dall'articolo 5 comma 3° della legge 443/85. La qualità di erede deve essere dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda.

Art. 14 – UNICITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

Per l'esercizio delle attività previste dal presente regolamento uno stesso soggetto può essere titolare di una sola autorizzazione.

Art. 15 – OBBLIGHI DEL TITOLARE

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre nel vano principale del locale, in modo ben visibile, oltre all'autorizzazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento, anche il cartello indicante l'orario di apertura e chiusura e dell'esercizio di facoltà dell'esercizio stesso stabilito dal Sindaco, come previsto dall'articolo 16 del presente regolamento.

Il titolare è obbligato a esporre anche il tariffario delle prestazioni praticate nel locale.

A cura delle stesse associazioni sarà rimesso al Comune una copia delle vigenti tariffe e successivamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi.

Art. 16 – ORARIO DEGLI ESERCIZI

Ai sensi dell'articolo 2 bis della legge 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni, il Sindaco su proposta delle Organizzazioni sindacali artigiane e dei lavoratori interessati, stabilisce con propria ordinanza l'orario di apertura e chiusura degli esercizi oggetto del presente regolamento, nonché l'orario che gli esercizi osserveranno in occasione di festività infrasettimanali.

Gli orari dovranno essere portati a conoscenza, a cura del Comune, alle Organizzazioni sindacali e agli interessati.

Qualora i titolari degli esercizi in questione siano muniti di autorizzazione di commercio di cui alla legge 114/99, l'esercizio stesso per quanto attiene l'attività commerciale, dovrà seguire l'orario stabilito per l'attività prevalente.

I titolari delle autorizzazioni sono tenuti allo scrupoloso rispetto degli orari stabiliti.

Per quanto attiene l'orario di chiusura, all'ora prefissata dovranno essere chiuse le entrate dei laboratori in modo da non permettere l'ingresso oltre l'orario.

Al termine dell'orario di chiusura è dato il comports di mezz'ora alla chiusura completa, intendendo per chiusura completa il divieto di esercitare la professione, anche a porte chiuse.

I trasgressori saranno puniti a norma dell'articolo 21 del regolamento.

In caso di recidiva il responsabile competente dispone la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di giorni quindici.

Art. 17 – SANZIONI

I trasgressori alle norme del presente regolamento sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 383/34 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla legge 689/81.

Nel caso in cui le attività previste dal presente regolamento siano esercitate senza la prescritta autorizzazione, il responsabile competente ordina la cessazione immediata delle attività abusive e la chiusura dell'esercizio.

Le sanzioni amministrative sono applicabili nei seguenti casi:

- 1) per aver esercitato le attività previste dal presente regolamento senza l'autorizzazione ovvero per una attività diversa da quella risultante dall'autorizzazione: da euro 260 ad euro 520;
- 2) per inosservanza delle norme igieniche: da euro 52 ad euro 310;
- 3) per aver abusivamente ceduto ad altri l'autorizzazione conseguita: da euro 52 ad euro 310;
- 4) per non aver esposto l'autorizzazione: da euro 13 ad euro 80;
- 5) per il trasferimento delle attività prima di aver ottenuto l'autorizzazione, pur già con istanza incorso o per essersi trasferiti senza chiedere l'autorizzazione, nonché per l'ampliamento dei locali senza l'autorizzazione: da 25 ad euro 160;
- 6) per non aver rispettato l'orario: da euro 25 ad euro 160;
- 7) per non aver esposto la tabella indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e quella indicante le tariffe delle prestazioni; per ciascuna delle infrazioni: da euro 13 ad euro 80;
- 8) per aver esercitato in forma ambulante o per omessa comunicazione al Sindaco di cui all'articolo 4 comma 2°: da euro 52 ad euro 310;

Art. 18 – NORME TRANSITORIE

Coloro che sono in possesso di autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare l'attività anche se i locali non corrispondono completamente ai requisiti strutturali di cui all'articolo 7) punti a),b),c),d),e),g),h) ed a quanto previsto dall'articolo 3 comma 2° del presente regolamento. Anche per questi però nel caso di trasferimento, ampliamento, subingresso, cambio della ragione sociale o modifica della tipologia (comunque ricompresa tra quelle individuate nel presente regolamento) e salvo il caso di successione ereditaria (nei limiti di cui all'articolo 10 del presente regolamento) il richiedente è tenuto ad adeguare i locali a quanto previsto dal vigente regolamento.

Per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento di barbiere o parrucchiere uomo o parrucchiere donna, i titolari hanno facoltà di richiedere al Sindaco su carta legale, la nuova dizione di parrucchiere uomo – donna, sempre che sia provata la qualificazione professionale sia per uomo che per donna e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 comma 1°.

Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento annulla quello precedente ed entra in vigore dopo l'approvazione e la pubblicazione ai sensi di legge.